

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

# RESOCONTO STENOGRAFICO

703.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	88817	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (5992) . . . . .	
<b>Missioni vevoli nella seduta del 5 novembre 1991</b> . . . . .	88846	PRESIDENTE . . . . .	88818, 88824, 88830, 88832, 88833, 88835, 88836, 88837, 88839, 88840, 88841
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	88817	D'ACQUISTO MARIO (gruppo DC), <i>Presidente della VI Commissione</i> . . . . .	88830
<b>Disegno di legge:</b> (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	88818	FORMICA RINO, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	88824, 88833
<b>Disegno di legge di conversione:</b> (Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	88842	MACCIOTTA GIORGIO (gruppo comunista-PDS) . . . . .	88833
<b>Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):</b>			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

	PAG.		PAG.
PIRO FRANCO (gruppo PSI), <i>Relatore</i> .	88818,	<b>Interpellanze e interrogazioni:</b>	
	88831, 88837, 88841	(Annunzio) . . . . .	88846
RUSSO FRANCO (gruppo verde) . . . . .	88835	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea</b>	
SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-de-		(Modifica):	
stra nazionale) . . . . .	88830	PRESIDENTE . . . . .	88842
USELLINI MARIO (gruppo DC) . . . . .	88839	<b>Nomina ministeriale:</b>	
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra		(Comunicazione ai sensi dell'articolo	
nazionale) . . . . .	88836	9 della legge n. 14 del 1978) . . . . .	88846
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Ordine del giorno della seduta di doma-</b>	
(Trasferimento dalla sede referente alla		<b>ni</b> . . . . .	88842
sede legislativa) . . . . .	88818		

**La seduta comincia alle 10,5.**

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 ottobre 1991.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Brocca, de Luca, De Michelis, D'Onofrio, Fornasari, Gabbuggiani, Parigi, Pazzaglia, Rauti, Rubinacci, Romita, Emilio Rubbi, Scovacricchi, Silvestri e Tremaglia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione, sono trentaquattro, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle

sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*Alla III Commissione (Esteri):*

S. 2865. — «Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (I-DA)» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (6014) (con parere della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 2943. — «Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991» (approvato dalla III Commissione del Senato) (6022) (con parere della V, della VIII e della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*Alla VII Commissione (Cultura):*

«Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990» (5948) (con parere della I, della V e della XI Commissione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la VI Commissione permanente (Finanze) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

«Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche»; CAPRILI ed altri: «Nuove norme fiscali per le associazioni sportive»; PATRIA ed altri: «Norme di semplificazione contabile e fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche» (5049-1369-1968) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (5992).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La condizione del bilancio dello Stato impone uno sforzo di responsabilità che personalmente chiedo a tutti i parlamentari, siano essi di maggioranza o di opposizione, giacché sono in discussione i principi costituzionali di cui agli articoli 23 e 53 della Costituzione, in ordine alla certezza del diritto tributario e alle obbligazioni che solo la legge può definire.

Poiché ieri l'onorevole ministro delle finanze ha annunciato l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sull'emendamento 1.5 del Governo, che riproduce l'articolo 11 del nuovo decreto-legge pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre, mi permetto di utilizzare la presente occasione per chiedere alla Camera di rivolgersi al Governo sostenendo che non è necessario porre la questione di fiducia, anche in riferimento alle competenze tecniche di tutti i deputati della Commissione finanze — e di tali competenze credo i colleghi siano certi, indipendentemente dalle parti politiche cui essi appartengono — delle quali il ministro delle finanze è a conoscenza. Lo stesso ministro, dalla Commissione che ho avuto l'onore di presiedere, ha avuto contributi per la riscrittura di decreti che non presentavano una formulazione corretta in origine, come accadde per quello sul *capital gain*, il che fu peraltro riconosciuto da molti.

Dobbiamo dunque far prevalere l'etica della responsabilità rispetto a quella della convinzione, considerando che nessuno di noi ha la vocazione — certo non ce l'ha il ministro, né chi ha l'onore di parlare in questo momento — di passare per una persona che crea più confusione di quanta già non ve ne sia!

La seduta di oggi riveste una grande importanza; ogni giorno ha la sua pena e quando si parla di tasse le pene aumentano. Una volta si diceva che due sono le sole cose certe (è un detto che fu ripreso due secoli fa): le tasse e la morte. Sulla morte è noto che la Camera discuterà anche nei prossimi giorni per sapere quale sia l'ora... Invece

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

sulle tasse ci troviamo in uno stato di incertezza, poiché non è certa l'obbligazione tributaria da qui al 30 novembre.

I colleghi che ieri hanno preso la parola, a partire dall'intervento tecnico, esauriente e motivato del collega Auleta, fino all'intervento come al solito gioviale del collega Parigi...

FRANCESCO SERVELLO. Chiamalo gioviale!

FRANCO PIRO. *Relatore*. Gioviale nel senso che ieri il collega Parigi ha spiegato all'Assemblea di essere uno dei più ricchi contribuenti italiani; quindi è del tutto chiaro che la sua pena rispetto all'incertezza tributaria è di gran lunga superiore a quella degli unici contribuenti che oggi in Italia hanno certezze: cioè quelli che compilano il modello 101, che pagano le tasse fino all'ultima lira e non hanno il problema dell'acconto. Può darsi che tecnicamente io mi sbaglia — e mi rivolgo al collega Auleta che è dottore commercialista —, mi sembra tuttavia che in questo momento vi sia una pena superiore per coloro che, dovendo fare il computo dell'acconto, hanno qualche incertezza (*Interruzione del deputato Valensise*). Onorevole Valensise, lo so che lei sorride, ma non posso dire di più di ciò che ho detto. Di capelli io ne ho pochi, non mi ci tirate! Faccio del mio meglio per cercare di essere moderato. C'è il Presidente Biondi...

PRESIDENTE. Moderato...!

FRANCO PIRO, *relatore*. Signor Presidente, lei riesce a infondere un tono di umanità presiedendo con dignità sedute difficili, e di questo io la ringrazio.

RAFFAELE VALENSISE. Sorridiamo, *ad adiuvandum!*

FRANCO PIRO, *Relatore*. Noi siamo di fronte ad una «semina» di decreti che si aggrovigliano e si mordono l'uno con l'altro. Ed è per questo che, a mio parere, va fatto un grande sforzo di interpretazione: perché tale groviglio di decreti illude l'erario, elude il diritto e delude sempre più non solo i

tecnici della materia, ma tutti i contribuenti italiani.

Parlando nella più antica università del mondo, quella di Bologna, il ministro delle finanze ricorderà che ebbi l'onore di presentarlo non più di sei mesi fa (c'è un libretto che lo prova) ed ora lo ringrazio per aver insistito in quella circostanza sullo strumento tipico dello statuto del contribuente. È una legge che dobbiamo fare: e la relativa proposta di legge (di cui mi onoro essere primo firmatario) è già stata assegnata alla Commissione affari costituzionali.

Lo statuto del contribuente consente al cittadino di sapere quanto debba pagare di tasse; se ciò non è possibile, ebbene, al di là delle intenzioni l'incertezza del diritto tributario favorisce gli evasori, gli erosori e gli elusori. *In corrupta republica plurimae leges*: ma qui siamo di fronte non a leggi, ma addirittura a decreti-legge, con cui viene posta un'obbligazione tributaria e che hanno un termine di scadenza successivo a quello dell'obbligazione stessa. Poiché, infatti, se non vado errato, i decreti-legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, il provvedimento al nostro esame, emanato il 1° ottobre, scade qualche ora dopo il 30 novembre!

Vi è poi un altro decreto, di cui oggi non discutiamo. Se però il ministro insiste sulla sua tesi costruttiva, cioè quella di farci esaminare, nell'ambito del decreto-legge n. 307, anche il contenuto del nuovo provvedimento pubblicato il 2 novembre, il Governo — come si dice nel nostro gergo parlamentare, molto difficile da comprendere per l'opinione pubblica — può evitare di coltivare il decreto-legge del giorno dei morti, può farlo morire, facendo invece vivere il decreto-legge emanato il 1° ottobre. È semplice!

Il ministro delle finanze ha sollevato ieri in quest'aula un problema che non credo di aver capito, e me ne scuso. Infatti, francamente, non vedo la necessità di far tornare in Commissione un decreto-legge come questo, sul quale la Commissione stessa ha già lavorato. Il Comitato dei nove può riunirsi per esaminare con spirito costruttivo, *sine ira et studio* — ma, forse sì, bisognerebbe studiare un po'! — l'emendamento che il Governo ha annunciato ieri, cercando di

capire se si tratti di un emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione o all'articolo 1 del decreto-legge.

Se il Governo insiste per la fiducia, che di solito viene posta nei confronti della sua maggioranza, il rischio è che noi passeremo i prossimi giorni a votare due o tre fiducie. Non mi pare che l'agenda dei lavori parlamentari ci consenta di buttare via un bel po' di tempo che si presta molto alla propaganda e poco invece al nostro dovere istituzionale, che è quello di definire, fin da oggi, come uscire da una situazione seria e disperata.

Infatti, dietro la raffica dei decreti-legge che si contraddicono, si intravedono colpi che vanno sempre più a vuoto; ogni giorno ha il suo bersaglio, ogni settimana ha le sue circolari e ogni mese ha il frastuono di urla stonate di una guerra contro tutti che ormai sta diventando attesa estenuante, come nel *Deserto dei tartari*. Si ha paura del Parlamento, nel quale il Governo non trova il sostegno della maggioranza, non trova il sostegno dell'opposizione di sinistra e incontra il rifiuto dell'opposizione di destra, che è passata — se i colleghi me lo consentono — dall'invettiva (che, come dice il Presidente della Repubblica, è comunque una figura della retorica) ad un tono, come quello di ieri in particolare dell'onorevole Parigi, costruttivo.

**RAFFAELE VALENSISE.** A favore dei cittadini!

**FRANCO PIRO, Relatore.** Questo è un momento delicato nel quale può valere la regola fondamentale che fu posta da un grande Presidente degli Stati Uniti d'America all'inizio del suo mandato presidenziale. Egli ebbe a dire: in questo momento non domandiamoci che cosa ognuno di noi può avere dalla nazione; domandiamoci che cosa ognuno di noi può fare per la nazione. Egli parlava del suo paese, noi dobbiamo parlare del nostro perché, come si dice in latino, *right or wrong, this is my country* (se è latino!).

La maggioranza, onorevole Presidente Biondi, onorevole ministro delle finanze,

lamentata di non essere mai stata consultata (in particolare i numerosi parlamentari che ritengono di avere, a torto o a ragione, competenza tecnica, ma certamente hanno competenza istituzionale, perché si tratta dei membri della Commissione finanze) su aspetti essenziali che rientrano nella competenza del Governo, cioè gli aspetti di politica tributaria, e che rispondono a requisiti tecnici elementari, violati i quali la credibilità delle istituzioni, e non del Governo o del singolo parlamentare che ha l'onore di parlare, viene revocata in dubbio!

Sono numerose le frecce che noi continuiamo ad offrire alla faretra elegante, ben nutrita e tecnicamente ineccepibile del senatore Visentini, i cui rilievi appaiono sempre più fondati sul buon senso, sulla logica e sulla competenza, almeno quanto quelli di colleghi autorevoli come l'onorevole Giorgio La Malfa e l'onorevole Enzo Visco. Nella qualità di *past president* della Commissione finanze (di cui sono stato presidente negli ultimi due anni), ho tentato di trovare un filo di dialogo, di ragionare e di far ragionare attorno non solo allo statuto del contribuente, ma anche ad una affermazione impegnativa che l'onorevole Formica ebbe a pronunciare proprio a Bologna e della quale ancora lo ringrazio. Si tratta di fare una sola legge fiscale all'anno. Una sola legge fiscale all'anno: questo è l'impegno che il ministro delle finanze ha posto, nella ricerca che lo ha portato, nel corso degli ultimi due anni, anche a tentativi di dialogo, corretti ed esemplari quanto al metodo, con le parti sociali. Come parlamentare chiedo solamente che il Parlamento non si trasformi in un «timbrificio». Il ministro Formica siede in questi banchi da ben prima che uno come me entrasse in quest'aula e sa che ciò che è importante è il dialogo e il confronto tra Governo e Parlamento.

In quest'aula siedono persone autorevoli, come colui che ha presieduto la prima seduta della Camera dei deputati della quale ho avuto l'onore di far parte. Mi riferisco al presidente Oscar Luigi Scalfaro, il quale dal suo banco, onorevole Biondi, presiedette una seduta tempestosissima, ma lo fece con umanità, con serietà e con rigore. Allora l'onorevole ministro delle finanze era presi-

dente del gruppo parlamentare al quale ho l'onore di appartenere; egli volle che mi impegnassi in Commissione finanze e credo di aver fatto, nel corso di questi anni, il mio dovere, anzitutto di deputato.

Per «destino cinico e baro», quest'anno la legge finanziaria, per la prima volta, è partita con l'annuncio del ritiro di un disegno di legge, l'atto Camera n. 5109, collegato — udite, udite — alla legge finanziaria dell'anno scorso. È la prima volta che, nei nostri annali, la riforma del contenzioso tributario è collegata alla legge finanziaria dell'anno scorso; che la riforma del contenzioso tributario diventa condono al Senato e viene ritirato, contestualmente all'annuncio della legge finanziaria, un disegno di legge collegato alla finanziaria dell'anno scorso! La circostanza è strana, anche perché abbiamo un altro disegno di legge collegato alla legge finanziaria dell'anno scorso, l'atto Camera n. 5000 (sul quale il collega Serrentino ha più volte intrattenuto quest'aula e la Commissione finanze), che riguarda la cosiddetta alienazione dei beni immobili dello Stato. Intendo riferirmi, data la mia zona di origine, a Castel Sant'Elmo, un vecchio carcere dove fu rinchiuso uno del '68: ma si trattava di Tommaso Campanella, che era nato nel 1568! Mi risulta che adesso, per quanto riguarda Castel Sant'Elmo, a Napoli, il ministro delle finanze abbia avuto delle segnalazioni in ordine al fatto che quel bene demaniale rende una miseria all'erario. Castel Sant'Elmo è anche il castello dove fu rinchiuso Francesco Caracciolo, che ne uscì solo per penzolare dal pennone assieme ad Eleonora Pimentel Fonseca, e non per ragioni attinenti al regime tributario, ma per ragioni inerenti alla sfera dei rapporti privati, che coinvolgevano Orazio Nelson e Lady Hamilton.

La storia delle finanze del regno di Napoli, come è tracciata da Ludovico Bianchini, dimostra che ad un certo punto il viceré (non quello attuale di Napoli, eh!) provoca la rivolta di Masaniello. L'incertezza tributaria, infatti, non provoca rivoluzioni. L'incertezza tributaria provoca rivolte poujadiste! Così è stato, e mi dispiace di dover correggere il mio collega Parigi, il quale ieri è andato a ripescare Ezzelino da Romano,

ma la nostra storia economica e finanziaria è ben più ricca di episodi nei quali ci sono montoni che vagano nel napoletano. La nostra storia è la storia dei gabellotti. Poi sono rimasti solo con gli appalti dei Salvo in Sicilia, contro i quali il ministro delle finanze che siede in questi banchi ha condotto una battaglia morale e di pulizia che dovrebbe essere di esempio a tutti noi, quando affrontiamo i problemi delicati di quali sono le origini della malavita economico-finanziaria.

Ebbene, i gabellieri e i gabellotti li abbiamo ancora. E il punto è tutto qui: se in questo decreto, onorevole ministro delle finanze, noi riusciremo a lavorare insieme allo scopo di evitare di avere in giro i fucilieri delle taglie. Si chiamavano fucilieri delle taglie coloro che durante l'*ancien régime*, sulla base di decreti reali che non venivano sottoposti neanche agli Stati Generali, andavano ad esigere tributi in parte deducibili, in parte, avvocato e onorevole Biondi, indeducibili. Infatti, quanto più è incerto il diritto tributario, tanto più si espongono gli stessi funzionari dell'amministrazione e la stessa Guardia di finanza alle incertezze interpretative. E non è compito del Governo la lotta all'evasione; non è compito neanche del Parlamento: la lotta all'evasione la devono fare l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza. Ma è compito del Parlamento fare leggi chiare, e non fare molte leggi, perché le molte leggi servono ai privilegiati per trovare la legge adatta a loro!

Ci si domandi se la fuoriuscita legale di capitali italiani verso l'estero e la riduzione degli investimenti stranieri in Italia (ambedue le circostanze sono segnalate dall'ultimo *Bollettino economico* della Banca d'Italia) non abbiano anche un'origine tributaria, e cioè il fatto che in Italia non vi è certezza di quanto un imprenditore, piccolo o grande, deve pagare di tasse. Anzi, diciamo la verità: la grande impresa ha gli strumenti per organizzare l'applicazione della legge più favorevole. L'origine dell'elusione non è nella propensione alla cattiveria da parte del singolo ma nell'accumularsi di norme e di leggi, di cui sono responsabili il Parlamento e i governi che si sono succeduti, e che oggi ha determinato condizioni di privilegio per al-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

cuni, nel senso «inglese» del termine: *lex in privos lata* (se questo è inglese!); è invece di sostanziale sudditanza per quei contribuenti costretti a fare il loro dovere tributario fino all'ultima lira, come buona parte dei colleghi e anche dei funzionari che mi ascoltano. Anch'io faccio parte della intemerata categoria dei lavoratori dipendenti, in questo caso anche assimilati...

Siccome il ministro delle finanze ha il merito di aver posto talune questioni morali, come la riforma del sistema tributario italiano — i dati presentati dal Ministero delle finanze testimoniano lo squilibrio che regna nel nostro paese: i lavoratori dipendenti ed i pensionati sopportano la gran parte del carico tributario! —, il compito del Parlamento è quello di ridurre l'ingiustizia e non di seguire una linea giustizialista che cerchi ad ogni angolo di strada una sorta di risarcimento per l'ingiustizia subita dai contribuenti a reddito fisso e dai pensionati italiani a partire dal 1973, anno dell'entrata in vigore della riforma tributaria!

Abbiamo corretto l'impostazione del drenaggio fiscale, anche se è assurdo che un dipendente del settore del pubblico impiego a bassa produttività debba recuperare integralmente quanto ha perso a causa del drenaggio fiscale, allo stesso modo dell'operaio o del tecnico dell'industria, che invece ha aumentato la propria produttività! L'impostazione morale che Bruno Trentin ha saputo dare al riguardo, nell'ambito del congresso della CGIL, dovrebbe essere di esempio a tutti noi, perché la questione che si pone di fronte al fisco è anche questa: quali sono i costi reali di produzione del reddito?

Di ciò si discute quando si parla di un decreto come quello in esame. Onorevoli colleghi, si dice che vi è una tassa minima da pagare e si afferma che il ministro delle finanze ha il merito di aver consentito a moltissimi italiani — e a me tra questi — di comprare la propria abitazione con il mutuo. Personalmente vado fiero della legge Formica poiché è nient'altro che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 della Costituzione, solo che c'è voluto l'attuale ministro delle finanze per consentire a moltissimi italiani di comprare la casa...

Con gli estimi previsti attualmente ed au-

torizzati da una legge del Parlamento — in questo ha ragione il ministro delle finanze — può verificarsi la fattispecie che qualcuno venga a pagare in alcune zone d'Italia quanto pagherebbe di affitto! Vi rendete conto, onorevoli colleghi, che in questa situazione *summum ius summa iniuria*? Certo, è un problema, così come lo è il fatto che i redditi derivanti dal risparmio vengono trattati quando sono di quelli meno ricchi da tartassare, mentre può avvenire, nel caso in cui siano di quelli più ricchi, che siano esclusi dalla base imponibile!

Il problema non è segnalare i BOT come redditometro, perché altrimenti si provoca paura senza ottenere alcun risultato. Il problema morale, semmai, è se sia giusto che chi ha i BOT in una denuncia dei redditi come la mia... Ho dichiarato 158 milioni di reddito nel 1990 ed ho dedotto 18 milioni di base imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 10, lettera e): norma che fa riferimento alle protesi e agli ausili per i disabili; tutto quello, cioè, che il ministro Pomicino vuole «togliere» al Senato, e che è oggetto di una sacrosanta manifestazione che i senatori del PDS stanno facendo davanti alla sede di quel ramo del Parlamento insieme alle persone colpite da handicap, che devono ancora capire perché questo Governo toglie ai bambini distrofici i respiratori artificiali!

Io non posso essere lì davanti, come avrei voluto, e so che qualcun altro oltre me non sopporta un'ingiustizia del genere! Sono tanti! Non dipende dalla parte politica cui ha l'onore di appartenere il Presidente di questa seduta o il ministro delle finanze che mi fa l'onore di ascoltarmi! Mi riferirò solo a loro perché so che stanno dalla parte degli invalidi veri e non di quelli falsi. Allora il problema — come dicevo — è un altro: per quale ragione al mondo una persona come me, che ha 158 milioni di reddito nel 1990, che ha ridotto la base imponibile di 18 milioni perché ha comprato degli ausili (uno di questi lo potete vedere fuori dall'aula; e spero non diventi una protesi per Pomicino: perché prima o poi dovrà tornare qui, per l'esame della legge finanziaria! Deve venire qua!)... Ebbene; con 140 milioni di reddito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

tassato e 47 milioni e 513 mila lire di imposta — vado a memoria, ma naturalmente la mia dichiarazione dei redditi, come quella del ministro Pomicino, può essere controllata, anche se sono... diverse! La mia è stata controllata: ne sono certo, ne sono anche troppo certo! E così pure quella di altri deputati della Commissione finanze. Quelle dei ministri bisogna controllarle! —, perché — dicevo — devo pagare di imposta sui titoli di Stato eventualmente posseduti quanto un lavoratore che ha 30 milioni di reddito? La questione da porre è tutta qui: come gradualmente favorire un passaggio nella base imponibile.

Una volta ebbe a dirmi un alto dirigente del mio partito: contro la riforma agraria mandavano i pastori. Credo sia bene che non dica il nome di chi mi ha insegnato questa regola morale, perché altrimenti rischio di provocare una polemica. Però, fu quella persona, che era presidente del mio gruppo quando entrai alla Camera, a dirmi: attenzione, sulle tasse non puoi guardare le minuzie; guarda in grande.

Ed allora, «in grande», signor ministro delle finanze, abbiamo stamane un dovere: quello di correggere questi tre decreti, uno dei quali è stato rinviato dal Presidente della Repubblica. Vorrei che tutti i deputati che si sono uniti alle urla che si sono levate per le scarpe si rendessero conto che le lavorazioni intermedie non possono determinare crediti di imposta e che appare quanto meno singolare che venga accreditata la tesi secondo cui con le lavorazioni intermedie tassate al 19 per cento non si formino i crediti di imposta! Se quello è il motivo, ed è l'unico motivo per il quale è stato rinviato il decreto — uso lo stesso linguaggio usato ieri dal ministro Formica — cosiddetto «IVA-calzature», diciamo che le istituzioni non stanno molto bene, perché il problema di quel decreto è ben altro: il problema è la compensazione automatica fra debiti e crediti di imposta. Se si formano nuovi crediti di imposta, come direbbe un autorevole rappresentante del Governo, «i nostri nipoti ci malediranno». Probabilmente, non ci malediranno solo i nostri nipoti, ma anche il prossimo Presidente del Consiglio il quale si troverà a ereditare un buco dal lato dei

crediti di imposta pari a quasi 70 mila miliardi!

Ed allora, cosa facciamo? Creiamo nuovi crediti di imposta? Si dice giustamente che con l'istituzione dei centri di assistenza fiscale sarà finalmente attivato il conto corrente fiscale. Questa è un'innovazione positiva voluta dal ministro Formica, ma fino a quando non ci sarà il conto corrente fiscale, cosa succede a chi ha crediti di imposta? Si mette in lista d'attesa. Anzi, ho chiesto con un'interpellanza, alla quale il Governo non ha ancora avuto tempo di rispondere, che i nomi di coloro che hanno crediti di imposta vengano resi noti a tutti e non che si ordinino — anche se non credo che questo sia successo — verifiche su chi è in posizione di credito. Così facendo, infatti, non si farebbe altro che aumentare il clima di sospetto e di sfiducia tra Stato, Parlamento e contribuenti.

È paradossale, ma in alcune zone d'Italia i lavoratori autonomi guadagnano davvero molto poco e se noi li carichiamo di imposte, imposte che magari sono superiori ai redditi derivanti dall'attività economica di un giovane professionista alle prime armi, li spingeremo alla ricerca di un lavoro dipendente o all'attesa del sussidio di disoccupazione!

Questo significa che, anziché applicare il detto di Svetonio secondo il quale le pecore vanno tosate ma non scorticate, ci saremo inventati l'idea di portare le pecore al macello. Si mangia per un giorno solo, direi al ministro Pomicino: e dopo che ti sei fatto quell'abbuffata, le pecore non ci sono più e non c'è più la lana! E tanto meno io, che sono un pecorone, posso permettermi di lasciar passare, sottoscrivendola con la mia firma, una politica tributaria che non è autonoma perché deve sempre rincorrere spese folli, quelle che non possono avere mai fine; quelle che crescono in progressione geometrica mentre la politica tributaria cerca di inseguirle in progressione aritmetica...!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la prego di concludere.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Mancano due minuti?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

PRESIDENTE. No, il tempo a sua disposizione è già esaurito.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Due minuti e concludo. Va bene?

PRESIDENTE. Si accinga a concludere.

FRANCO PIRO, *Relatore*. A me va bene così! L'importante è che io abbia potuto esternare la volontà collaborativa, a nome dei colleghi della maggioranza che mi hanno conferito l'onore e l'onere di una relazione svolta di lunedì pomeriggio....

Continuo a dire che sono qui per costruire, perché per ogni cosa c'è un tempo fissato: c'è un tempo per ogni faccenda sotto i cieli; c'è un tempo per tirare pietre e un tempo per utilizzare le pietre e costruire la nuova casa.

Vorrei dire a chi vorrà fare delle facili ironie che questo è un testo sacro, sia nella versione delle Edizioni Paoline (220 mila copie vendute) sia nella versione (50 mila copie vendute) degli altri testi biblici, i cui editori sono oggi riuniti a convegno. Io sto con l'*Ecclesiaste* e l'*Ecclesiaste* avverte che «tutto passa nel vento». Anche la mia persona, come le vostre, un giorno (il più tardi possibile...!), si allontanerà. Però — vede, Presidente Biondi — piuttosto che tirare a campare e far tirare le cuoia agli altri, c'è un'altra soluzione, che è quella di Costanzo (intendo riferirmi a Maurizio Costanzo), il quale dice: «Preferisco vivere!». «Quando il gioco si fa duro» — dice Belushi — «è il tempo in cui i duri entrano in gioco». Io non sono duro, io faccio i miei auguri a chi ha parlato ieri «a muso duro», ricordando a voi tutti che oggi, 5 novembre, è il compleanno di Pierangelo Bertoli; e spero che questo mio intervento aiuti a «far spuntare la luna dal monte».

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Non ho nulla da replicare.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo unico. Avverto che la Presiden-

za ritiene inammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, l'emendamento Lobianco 3.1, recante un'ulteriore proroga del termine per usufruire di talune agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà contadina, e l'articolo aggiuntivo Lobianco 3.01, concernente la fissazione del termine per l'iscrizione al catasto di costruzioni rurali.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione:

#### ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

#### *All'articolo 1:*

*al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione si applica alle ritenute operate sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito emessi e dai depositi nominativi aperti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;*

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

*«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente.*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 218 del 1990.»;

*il comma 4 è soppresso;*

*al comma 5, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;*

*il comma 6 è soppresso;*

*il comma 7 è soppresso.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 1992»;*

*al comma 2, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 1992».*

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

## ARTICOLO 1.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 mag-

gio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. Per gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per lo stesso anno gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, e la somma effettiva-

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

mente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita nella misura del 40 per cento. La disposizione si applica a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.»;

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.»;

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «, nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 2.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 31 ottobre di ciascun anno.

## ARTICOLO 3.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 31 dicembre 1992.

## ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre

1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse»;

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi»;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta». sono sostituite dalle seguenti: «Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. 5.

Governo.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 1.

Auleta, Visco, Bellocchio, Umidi  
Sala, Serra Gianna, Romani,  
Di Pietro, Bruzzani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La ritenuta prevista nel comma 1 si applica anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, aventi scadenza non superiore a dodici mesi, emessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2.

Visco, Bellocchio, Auleta, Ro-  
mani, Serra Gianna, Umidi  
Sala.

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

3-quinquies. A decorrere dall'anno 1992 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno la facoltà di

versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari a cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei redditi d'imposta e delle ritenute d'acconto.

1. 3.

Visco, Auleta, Bellocchio, Umidi  
Sala, Romani, Serra Gianna,  
Di Pietro, Trabacchi, Bruzza-  
ni, Pascolat.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Entro il mese di settembre i contribuenti di cui al comma 1 devono versare, a titolo di secondo acconto, i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente, quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

5-bis. Qualora il versamento a titolo di primo acconto non sia stato effettuato, o risulti di entità inferiore a quella indicata al comma 4, le somme versate a titolo di secondo acconto, o la differenza tra queste ultime e le somme effettivamente versate a titolo di primo acconto, sono maggiorate del quattro per cento a titolo perequativo.

5-ter. Qualora il secondo acconto risulti inferiore a quanto stabilito nel comma 5 sulla differenza si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il secondo acconto risulti inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 5, ma non inferiore al 100 per cento dell'imposta dovuta nell'anno.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-quinquies, 5, 5-bis e 5-ter si applicano

anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'ILOR non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta, calcolata con l'aliquota dell'ILOR e corrispondente al reddito ad essa assoggettato risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire quarantamila.

*5-quinquies.* A decorrere dall'anno 1992, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche hanno la facoltà di versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto dell'imposta dovuta ai fini IRPEG e ILOR per il periodo di imposta in corso, non inferiore ai cinque dodicesimi, dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

*5-sexies.* Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma *5-quinquies* devono versare a titolo di secondo acconto i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

*5-septies.* Le disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si applicano anche ai contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

*5-octies.* I versamenti di acconto di cui ai commi *3-quinquies*, *5*, *5-quinquies* e *5-sexies* non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore alle centomila lire per i contribuenti soggetti all'IRPEF e a lire quarantamila per i contribuenti soggetti all'IRPEG.

*5-nonies.* Con decreto del ministro delle finanze, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e delle telecomuni-

cazioni possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al centro informatico della direzione generale delle imposte dirette, nonché i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture.

1. 4.

Visco, Auleta, Bellocchio, Umidi  
Sala, Romani, Serra Gianna,  
Di Pietro, Trabacchi, Bruzzani,  
Pascolat.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avverto che all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 3, nel testo modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, è prorogato al 31 dicembre 1993.

3. 1.

Lobianco, Bruni, Bortolani,  
Campagnoli, Pellizzari, Rabi-  
no, Rinaldi, Tealdi, Urso,  
Zambon, Zarro, Zuech.

All'articolo 3 è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente: « Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali diverse da quelle indicate nella lettera

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993».

3. 01.

Lobianco, Bruni, Bortolani, Campagnoli, Pellizzari, Rabinò, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro, Zuech.

Ricordo che l'emendamento Lobianco 3.1 e l'articolo aggiuntivo Lobianco 3.01 sono stati dichiarati inammissibili.

Avverto altresì che all'articolo 4, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto infine che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della VI Commissione*. Signor Presidente, il Comitato dei nove non ha avuto modo di riunirsi per esaminare gli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge. Sono pertanto costretto a chiedere una breve sospensione della seduta per consentire al Comitato dei nove di riunirsi.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero segnalare la singolarità della situazione in cui si stanno svolgendo i lavori dell'Assemblea.

Ieri si è verificato un fatto sintomatico, direi clamoroso, del quale si sono naturalmente impossessate la televisione e la radio. Tuttavia, non essendo presente alla seduta di ieri, non sono riuscito a comprendere dai resoconti radiofonici e televisivi nulla di

quanto era avvenuto. Questa mattina, pertanto, mi sono premurato di leggere il resoconto della seduta di ieri, da cui emerge una posizione del Governo che non è stata fatta propria da una maggioranza sia pure risicata e ridotta a pochi rappresentanti in quest'aula.

Questa mattina inoltre abbiamo ascoltato con il consueto interesse la replica del relatore. Onorevole ministro, ci siamo chiesti se si trattasse della replica del relatore di maggioranza della Commissione finanze o di quella di un rappresentante dell'opposizione!

Lo domandiamo non tanto a lei, signor Presidente, ma al presidente della Commissione finanze. Quella svolta dal relatore è nella sostanza e nella forma, una relazione di minoranza, non c'è dubbio. Del resto il relatore, in premessa, ha fornito qualche segnale circa l'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul suo emendamento 1.5.

Ieri il Governo ha chiesto di rinviare il disegno di legge di conversione n. 5992 alla Commissione finanze, dove giace un nuovo decreto, quello presentato il giorno dei morti.

FRANCO PIRO, *Relatore*. No, non è stato ancora assegnato.

FRANCESCO SERVELLO. È stato assegnato stamattina, o ieri; comunque ho letto che è stato assegnato alla Commissione finanze.

Stamattina si procede, senza che il Governo si sia pronunciato, all'esame di merito. Vorrei sapere allora, signor ministro, se lei si basa sul decreto del 2 novembre, all'esame della Commissione finanze, oppure sul decreto-legge in esame, integrato dall'emendamento 1.5 del Governo. E quest'ultimo, modificato da tale emendamento, sostituirebbe il nuovo decreto, che lei pertanto ritira?

In altre parole, vorrei sapere che cosa succederà e come si procederà.

È stata ora avanzata dal presidente della Commissione finanze la proposta di sospendere la seduta per consentire al Comitato dei nove di esaminare gli emendamenti. Questa è una vecchia consuetudine: quando si pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

sentano delle difficoltà diventa «importante» riunire il Comitato dei nove, che solitamente non si riunisce quasi mai.

Onorevole presidente della Commissione finanze, si rende conto che vi è a monte una situazione politica molto critica, estremamente incerta e carica di contraddizioni, che finiscono per ingenerare una confusione indescrivibile nella pubblica opinione, tra gli operatori, tra i destinatari (non dico le vittime!) del primo e del secondo decreto?

Sicché, onorevole Presidente, non credo di essere indiscreto né tanto meno impertinente se mi permetto di domandare al silenziosissimo, una volta tanto, onorevole ministro delle finanze Formica...

**RINO FORMICA, Ministro delle finanze.** Come, una volta tanto?

**FRANCESCO SERVELLO.** Una volta tanto nel senso che stamattina lei è stato addirittura taciturno: ha pronunciato due parole soltanto, mentre solitamente lei giustifica e motiva le sue iniziative e manifesta il suo pensiero suscitando comunque interesse, sia in senso positivo che in senso negativo. Possono scaturirne delle polemiche, ma ad ogni modo i suoi interventi suscitano interesse.

Invece è proprio il suo silenzio di stamattina ad aver suscitato il mio interesse; infatti ho registrato una singolare situazione politica.

Vorrei chiedere al signor ministro se la situazione sia tale da indurre il Governo a prendere posizione ponendo la questione di fiducia, oppure no. La situazione deve essere complessa, tant'è che gli uffici mi hanno annunciato una imminente convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidentemente deve essere stata preannunciata una situazione politica diversa da quella prevista in precedenza.

Signor Presidente, vorrei avere qualche chiarimento per sapere come si procederà.

**PRESIDENTE.** Onorevole Servello, lei ha posto al ministro un problema, e questi, se lo riterrà opportuno, le risponderà.

Per quanto riguarda i nostri lavori, si procederà in base a quanto disposto dal

regolamento, considerato che la questione di fiducia non è stata ancora posta. Questa mattina vi è stata la replica del relatore e la rinuncia alla replica da parte del ministro; si è quindi passati all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, ed è stata formulata da parte del presidente della Commissione finanze la richiesta, proprio in considerazione della situazione da lei, onorevole Servello, individuata, di sospendere la seduta per consentire la riunione del Comitato dei nove al fine di esaminare gli emendamenti. Proprio per tali ragioni, ritengo opportuno sospendere brevemente i lavori per consentire al Comitato dei nove di riunirsi, per esaminare gli emendamenti. Dopo di che, i problemi saranno affrontati in relazione a ciò che il Comitato dei nove ed il presidente della VI Commissione riterranno eventualmente di rappresentare all'Assemblea e secondo quella che sarà nel prosieguo la posizione del Governo sugli emendamenti presentati e sulle facoltà che, in relazione ad essi, il Governo riterrà di dover esercitare.

Sospendo pertanto la seduta.

### **La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11,45.**

**PRESIDENTE.** Avverto che è stato presentato il seguente ulteriore emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge:

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 10 novembre.*

2. 1.

Governo.

Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

**FRANCO PIRO, Relatore.** Signor Presidente, per quanto riguarda la mia competenza in questa fase della procedura, accetto l'emendamento 1.5 del Governo. Insisto sulla circostanza che il ministro delle finanze ha dichiarato in seno al Comitato dei nove che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

il Governo si inchina alla volontà del Parlamento, anche se poi il ministro della finanze stesso ha soggiunto che il Governo intende porre la questione di fiducia sull'approvazione del suo emendamento 1.5. Nonostante i colleghi di tutti i gruppi abbiano chiesto al Governo di soprassedere, quest'ultimo, ovviamente, con suo atto autonomo potrà decidere di porre ugualmente la questione di fiducia.

Ciò creerebbe una situazione delicata dal punto di vista dell'interpretazione, in relazione alla quale le rivolgo — nella sua qualità di Presidente di turno, sia, se me lo consente, nella sua qualità di giurista — una domanda formale. Poiché siamo in presenza di un decreto successivo ad uno precedente, è da intendersi che quello successivo abbia caducato di fatto quest'ultimo? L'emanazione del decreto-legge del 31 ottobre ha caducato il decreto-legge in esame? La proposta del ministro delle finanze, formulata ieri, era di esaminare il decreto-legge del 31 ottobre, mentre la Camera ha deciso di occuparsi di quello di cui stiamo discutendo. È del tutto evidente, quindi, che potrebbe crearsi un problema interpretativo che chiedo al Presidente Biondi di chiarire.

**PRESIDENTE.** Non mi attribuisca troppi poteri!

**FRANCO PIRO, Relatore.** Infatti, dal momento che andiamo avanti con gli annunci e le circolari, un annuncio da parte del Presidente di turno della seduta potrebbe essere ritenuto significativo sia dall'amministrazione finanziaria, sia dalla Guardia di finanza, sia addirittura dai contribuenti, che saprebbero in tal caso se il 30 novembre dovranno pagare... Presidente Biondi, naturalmente ogni cosa che dirà potrà essere usata contro di lei, come contribuente...

**PRESIDENTE.** Lo dicono anche i sergenti di *Scotland Yard*!

**FRANCO PIRO, Relatore.** Io sono un caporale degradato!

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, mi rivolgo anzitutto ai presentatori dell'emendamento Auleta 1.1, che avrebbe potuto

essere presentato come subemendamento all'emendamento 1.5 del Governo; poiché ciò non è avvenuto, invito formalmente i presentatori a ritirarlo, altrimenti dovrei esprimere su di esso parere contrario, nonostante che il merito tecnico dell'emendamento Auleta 1.1 sia stato condiviso dal Governo in sede di discussione in Commissione.

Invito altresì i presentatori dell'emendamento Visco 1.2 a ritirarlo, anche se la sua formulazione — relativa ad un aspetto tecnico — troverebbe una collocazione assai opportuna nell'articolo 11 del decreto del giorno dei morti; altrimenti il parere è contrario.

Analogo invito al ritiro devo rivolgere ai presentatori dell'emendamento Visco 1.3, altrimenti il parere è contrario, nonché ai presentatori dell'emendamento Visco 1.4, relativo ad una materia della quale si è discusso a lungo sia in Commissione sia in altre sedi; altrimenti il parere è contrario.

Accetto l'emendamento 2.1 del Governo.

L'emendamento Lobianco 3.1 e l'articolo aggiuntivo Lobianco 3.01, infine, sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Piro, non credo che quanto dico abbia valore oltre le soglie di questa Assemblea. I problemi di carattere giuridico da lei sollevati non possono essere risolti esclusivamente dall'interpretazione di un Presidente di turno. In sostanza, va rilevato che le disposizioni recate dai due decreti-legge sono provvisorie, in attesa delle decisioni del Parlamento. In particolare, ci si trova di fronte a scelte del Governo concretizzate nell'adozione del decreto-legge del 31 ottobre e nella presentazione dell'emendamento 1.5 al decreto di cui ci stiamo occupando. Queste scelte sono rimesse alla valutazione del Parlamento.

Qualora in seguito si verificassero problemi attinenti alla successione nel tempo di disposizioni disciplinanti la medesima materia, sarà sempre il Parlamento ad assumere le opportune determinazioni. Ma in questo momento dobbiamo regolarci «allo stato degli atti», cioè pronunciandoci sulle scelte del Governo; quindi i lavori dovranno proseguire in modo da consentire alla Camera

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

di adottare le determinazioni di sua competenza sulle posizioni assunte dal Governo, tenuto conto delle valutazioni del Comitato dei nove da lei manifestate, onorevole Piro, in sede di parere sugli emendamenti.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista, il problema viene affrontato per così dire «a spezzoni»: in questa fase si esaminano i problemi relativi a questo decreto-legge, mentre in quelle successive verranno valutate le ulteriori questioni, traendo le opportune conclusioni in ordine ad eventuali modifiche consequenziali.

Prego il ministro delle finanze di esprimere il parere dal Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.5. In proposito, la posizione del Governo era chiara sin dalla giornata di ieri, quando, per evitare confusioni che avrebbero potuto insorgere, aveva chiesto di rinviare in Commissione il disegno di legge di conversione n. 5992, dal momento che il decreto-legge n. 307 doveva ritenersi superato da un successivo decreto. Per volontà del Parlamento questo non è avvenuto. Dunque, per non creare una situazione di confusione fra i cittadini e per assicurare un corretto rapporto fra fisco e contribuenti, il Governo cerca con il suo emendamento 1.5 di far coincidere il decreto-legge in corso di conversione, cioè il n. 307, con il decreto-legge emanato il 2 novembre dell'anno in corso. L'emendamento 1.5, infatti, è la riproposizione puntuale dell'articolo 11 di quest'ultimo decreto-legge.

Sulla base delle motivazioni esposte, comunico alla Camera dei deputati che, proprio per evitare che si creino situazioni di confusione e soprattutto per garantire un limpido rapporto fra Governo e maggioranza, pongo, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'emendamento del Governo 1.5.

Per quanto riguarda il suo emendamento

2.1, il Governo ne raccomanda l'approvazione, essendo dell'avviso che sia opportuno dar seguito alla correzione di data in esso contenuta. Parere contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Prendo atto che, a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, alcuni deputati hanno chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola ad un'oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, vorrei essere preliminarmente informato: posizione della questione di fiducia da parte di chi?

Il ministro Formica ha detto che il Governo pone la questione di fiducia, ma non ci risulta che, per deliberare in tal senso, si sia riunito il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze vuole fornire il chiarimento richiesto dall'onorevole Macciotta?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo, nell'emanare il decreto-legge n. 348 del 1991, aveva deciso di porre la questione di fiducia sulla materia disciplinata dal decreto, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni. Quindi, ho avuto, in tal senso, da parte del Consiglio dei ministri, il mandato pieno a porre la questione di fiducia. Ora, siccome l'emendamento 1.5 del Governo riproduce integralmente l'articolo 11 del decreto-legge n. 348, dispongo dell'autorizzazione conferita dal Consiglio dei ministri a porre la questione di fiducia.

GIULIO QUERCINI. Fiducia «a perdere» sul decreto!

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, ha dunque ottenuto i chiarimenti richiesti?

GIORGIO MACCIOTTA. Sì, signor Presidente, anche se desidero sottolineare che assistiamo all'introduzione di una sorta di terza categoria nella posizione della questione di fiducia: dopo la fiducia per così dire normale e la fiducia «a grappolo» di cui abbiamo avuto esperienza in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria di qualche anno fa, abbiamo la fiducia «a futura memoria» e magari potremmo trovarci di fronte ad una fiducia transitante da un decreto-legge a un altro. È certo una tipologia di interventi in ambito parlamentare che merita qualche ulteriore riflessione; ma sull'argomento tornerò successivamente, non usando parole mie, ma richiamando quanto ha affermato uno dei più autorevoli costituzionalisti italiani, il professor Valerio Onida.

Tuttavia vorrei domandare a me stesso e ai colleghi quali siano i motivi che determinano la posizione della questione di fiducia. Non possiamo nasconderci dietro un dito: si tratta di un decreto-legge di estrema semplicità, al quale sono riferiti 5 emendamenti, almeno 4 dei quali non in conflitto con l'emendamento 1.5 che, come sorta di norma di chiusura, il Governo ha presentato ponendo la questione di fiducia.

È quindi del tutto evidente che, dopo la dichiarazione della Presidenza di inammissibilità dell'emendamento Lobianco 3.1 e dell'articolo aggiuntivo Lobianco 3.01 e dopo il preannuncio del Governo della presentazione di un ulteriore emendamento riferito all'articolo 2, vi erano tutte le condizioni perché in sede tecnica, nel Comitato dei nove, si potesse discutere pacatamente ma in maniera serrata del tema in questione e di tutti i problemi complessi che derivano dall'accavallarsi tra loro di norme immediatamente vigenti, concernenti una materia assai delicata quale quella relativa ai diritti dei contribuenti.

In realtà il dibattito è stato reso impossibile dallo scollamento della maggioranza; non possiamo nascondercelo. La fiducia ancora una volta diventa uno strumento non per chiamare a raccolta la maggioranza, ma — mi sia consentito rilevarlo — per minacciarla.

FRANCESCO SERVELLO. È contro la maggioranza!

GIORGIO MACCIOTTA. È contro la maggioranza, ma vorrei dire che questo è persino normale, onorevole Servello. Il Governo pone la questione di fiducia nelle situazioni in cui ritiene di trovarsi in difficoltà per chiamare a raccolta la sua maggioranza. Ma sembra a me che in questa occasione il Governo ponga la questione di fiducia per intimorire la sua maggioranza e per impedirle una qualsiasi discussione.

Ormai un tale meccanismo incide su principi fondamentali di vita di questa Assemblea. Mi sia consentito leggere quanto scrive oggi su *Il Sole 24 Ore* Valerio Onida: «L'anomalia non sta tanto nell'immediata applicabilità delle disposizioni, normale per un decreto-legge, ma nel fatto che attraverso la reiterazione del decreto il Governo rende praticamente impossibile o difficile una pronuncia definitiva del Parlamento sulla materia già discussa degli acconti di imposta prima che i contribuenti siano chiamati al versamento. Si mette così il Parlamento di fronte al fatto compiuto, anche se teoricamente dopo la decadenza del nuovo decreto potrebbe riconoscersi il credito del contribuente per gli interessi a seguito di un versamento di acconto effettuato in ipotesi in misura superiore a quella che risulterà dovuta. La verità» — conclude Onida — «è che il potere di decretazione d'urgenza dovrebbe tornare ad essere quello che era nella Costituzione: uno strumento straordinario per provvedere a necessità urgenti e non uno strumento per forzare la mano al Parlamento».

Francamente a me pare che le parole di Onida non meritino ulteriore commento; indicano il punto cui siamo giunti: il Parlamento non è più nelle condizioni di pronunciarsi su una materia che tra l'altro si intreccia, per così dire, tra i due rami del Parlamento. Onorevole ministro, il decreto al nostro esame è il tentativo affannoso di imbellettare negli ultimi giorni dell'anno il bilancio del 1991, che non si ha il coraggio di dichiarare fallimentare. Ormai — lo riconosce persino il Governo — il disavanzo ammonta a 141 mila miliardi e supera di 9

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

mila miliardi quello previsto nella manovra iniziale del Governo, dopo che quest'ultimo, con una serie di successivi decreti, aveva approntato misure correttive per un importo pari — secondo le stime dal Governo stesso — a 22 mila miliardi. Si tratta quindi di una manovra che è fallita non per la mancanza di 9 mila miliardi, ma per 30 mila miliardi (*Applausi del deputato Piro*).

Sottolineo, signor Presidente, che si tratta della stessa questione che si sta ponendo nell'altro ramo del Parlamento, nei confronti di una manovra finanziaria pessima, in ordine alla quale il Governo riconosce che almeno 30 mila dei 60 mila miliardi della cosiddetta manovra correttiva non esistono o sono da considerarsi *una tantum*. Si assiste al tentativo affannoso di far fronte a qualche localismo; e non si pensi soltanto ad un lago nella provincia di Enna, ma anche ai 20 miliardi destinati ai comuni montani del nord o ad altre disposizioni che sono state inserite nella finanziaria, in un affannoso inseguimento del leghismo e del localismo di ogni latitudine.

Mi domando — e voglio chiederlo a tutti i colleghi — se sia davvero possibile governare in tal modo una materia delicata come l'economia a fronte delle scadenze che abbiamo nel Parlamento e che l'Italia ha in sede europea. È possibile governare l'economia in questo modo dissennato, senza rendersi conto dei riflessi che ciò comporta non solo sull'economia ma più in generale sulla democrazia nel nostro paese?

Non possiamo, credo, limitarci al merito tecnico delle norme ed alla pur grave sovrapposizione di una norma all'altra.

**PRESIDENTE.** Mi dispiace interromperla, onorevole Macciotta, ma il tempo a sua disposizione è scaduto.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Ho concluso, signor Presidente. Dobbiamo domandarci se questo modo di governare l'economia non stia mettendo in discussione la sopravvivenza della democrazia nel nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, verde, e del deputato Piro*).

**FRANCO RUSSO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, a me pare che il ministro Formica questa volta abbia fatto molto male i conti e che abbia difeso malamente l'esigenza non della ripetizione, ma della sostituzione oscura di un decreto-legge.

Vengo alle argomentazioni del ministro per non sfuggire a quanto egli ha detto. Circa il rapporto fisco-cittadini, onorevole Formica, non esiste un rapporto diretto e plebiscitario fra Governo e cittadini, soprattutto in materia di fisco, e lei me lo insegna. E la mediazione tra fisco e cittadini è attuata dalla rappresentanza. La modifica del decreto-legge con il riferimento preciso alla scadenza del 30 novembre rende però impossibile al Parlamento qualsiasi intervento in sede di conversione in legge del decreto stesso.

Il Governo, in materia fiscale, compie non un atto di trasparenza ma di autorità e di imperio, impedendo al Parlamento — considerato che i cittadini non hanno altri strumenti se non evidentemente la cosiddetta rivolta fiscale — di modificare le disposizioni del Governo.

Nel momento in cui il Governo ripropone, attraverso l'emendamento 1.5, il contenuto di un successivo decreto-legge, non fa opera di chiarezza, ma di imposizione: questa è la volontà del Governo ed il Parlamento non può intervenire. Si colpiscono i cittadini con misure tra l'altro molto oscure, con norme erronee anche da un punto di vista tecnico e si colpisce al contempo il Parlamento al quale viene impedito di esprimersi e di modificare, in sede di conversione in legge del decreto, le decisioni del Governo.

Pertanto non mi resta che ribadire che, per un verso, si continua in una politica fiscale imposta dal Governo, che colpisce i cittadini, e per l'altro, si nega la possibilità al Parlamento di intervenire. Si colpiscono i cittadini e si colpisce la democrazia rappresentativa.

Vi è poi un'ulteriore considerazione. Spiace, onorevole Formica, che sia toccato proprio a lei operare uno degli strappi più gravi, in termini costituzionali, rispetto ai decreti-legge. Noi siamo abituati a tutto; il collega

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

Macciotta ha solo dimenticato di ricordare la cosiddetta «fiducia tecnica». Ormai siamo abituati al fatto che il dialogo tra Governo e Parlamento non si svolge più attraverso la presentazione di disegni di legge, ma di decreti-legge. Siamo abituati alla reiterazione dei decreti-legge e su tale aspetto giustamente i gruppi non solo dell'opposizione ma della stessa maggioranza hanno più volte richiamato l'attenzione. Voglio ricordarle, onorevole ministro, che nel programma del Governo Andreotti era contenuto l'impegno a non reiterare i decreti-legge; anzi sul cosiddetto tavolo delle riforme istituzionali del ministro Martinazzoli al primo punto all'ordine del giorno figura una proposta di riforma sulla quale tutto il Parlamento sarebbe d'accordo, riguardante appunto la non reiterazione dei decreti-legge.

Oggi non ci troviamo soltanto in sede di reiterazione di un decreto: siamo in presenza di un decreto-legge, che può ancora essere convertito in legge poiché non è scaduto il termine dei 60 giorni, e di un altro decreto-legge. Il Governo, infatti, nel timore che il Parlamento potesse rifiutare la conversione in legge del primo decreto, ha emanato un nuovo decreto-legge che scavalca la data fissata del 30 novembre.

A questo punto dobbiamo riconoscere che il Parlamento è nell'impossibilità di legiferare. Per la prima volta è stato spogliato di fatto della capacità di legiferare. Infatti, in altre occasioni, in caso di reiterazione di decreti-legge, il Parlamento poteva comunque rifiutarsi di convertire in legge i provvedimenti: questo è dimostrato dal fatto che alcuni decreti sono stati reiterati nove o dieci volte. Il Parlamento, come si vede, poteva almeno dire di no! Questa volta invece il Parlamento non può intervenire, perché il Governo con una tecnica nuova, mentre vige un decreto-legge ne emana un altro sulla stessa materia, senza neanche aspettare che siano trascorsi i sessanta giorni previsti dalla Costituzione.

Per questi motivi il gruppo verde esprime la propria protesta di fronte allo strappo istituzionale operato dal Governo e di cui il ministro Formica si è reso interprete.

Annunciamo fin d'ora che il gruppo verde non voterà la fiducia al Governo; fiducia

che, è inutile ripeterlo, è stata chiesta contro la maggioranza! Infatti, onorevole Presidente, se il Governo fosse sicuro della propria maggioranza, affronterebbe la discussione parlamentare con molta tranquillità. Evidentemente, il Governo non si è fidato della maggioranza e ha dato carta bianca al ministro Formica, il quale stavolta l'ha usata in malo modo (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'anormalità della situazione e del procedimento a cui il Governo intende ricorrere, quasi fosse condannato ad evidenziare tale anormalità. Questa volta siamo di fronte ad un tipo di fiducia che mi sembra si possa definire «trasversale», nel senso che attraversa la maggioranza: il Governo vuole rendere la maggioranza prigioniera della fiducia stessa.

E ciò è ancor più grave, onorevole ministro, perché pochi minuti fa, in sede di Comitato dei nove, abbiamo sentito che da parte della maggioranza, a cominciare dal relatore, non vi era contrasto sul merito del provvedimento. Il comportamento del Governo è dettato da sfiducia nei confronti di una maggioranza che non esiste più, nelle vostre valutazioni. Se fosse vero il contrario, non sareste ricorsi alla posizione della questione di fiducia!

Ma la situazione appare ancora più grave se si considerano due aspetti: innanzi tutto, la fiducia viene posta su una materia delicata, quella tributaria. Essa inoltre riguarda un terzo provvedimento, che voi cercate di agganciare al treno del secondo decreto emanato in materia. Questo terzo conato è del 2 novembre, ed è un testo che non abbiamo letto sulla *Gazzetta Ufficiale* perché questa arriva, ahimè, con qualche ora di ritardo rispetto alla data della sua pubblicazione (non voglio certo parlare di manipolazione della *Gazzetta Ufficiale!*).

Comunque, il ministro ci dice che la norma contenuta nel decreto-legge del 2 novembre è pressappoco la stessa del decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

emanato il 1° ottobre; e pertanto l'articolo 11 del decreto-legge del giorno dei morti viene agganciato al disegno di legge n. 5992, di conversione del decreto-legge n. 307 del 1° ottobre. Quest'ultimo, a sua volta, è la ripetizione corretta del decreto n. 285 del 13 agosto, dichiarato decaduto per decorrenza dei termini, e sul quale vi è stata una severa censura e un invito a nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica.

Questo è il terreno sul quale opera il Governo. Si parte quindi da un decreto censurato dal Presidente della Repubblica per le ragioni che sono state espresse in un messaggio, trasmesso ieri sera, ahimé, fuori termine. Infatti, trattandosi di un messaggio datato 31 ottobre, gli uffici hanno ritenuto che si dovesse procedere alla cancellazione dall'ordine del giorno del disegno di legge n. 5939, di conversione in legge di quel decreto-legge, per decorrenza dei termini. Non si è considerato che in realtà l'approvazione, da quanto io capisco, era avvenuta invece nei termini. Si tratta quindi di un *novum genus*, che appassionerà gli esperti di diritto costituzionale!

La situazione che abbiamo di fronte è dunque la seguente. Vi è un primo decreto, il n. 285, che è stato censurato dal Presidente della Repubblica; poi un secondo decreto, datato 1° ottobre, quindi pienamente vigente, in quanto, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, decadrebbe, in caso di eventuale mancata conversione in legge, il 1° dicembre; e infine, in corso d'opera, un terzo decreto, quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre, dal quale si è estrapolato l'articolo 11 agganciandolo al treno del disegno di legge di conversione n. 5992 e ponendo su di esso la questione di fiducia.

Lascio parlare i fatti. Se in materia fiscale, a venticinque giorni dalla scadenza di un termine, il Governo si comporta in questo modo, suscitando da parte delle categorie interessate e degli stessi cittadini le perplessità che risultano dai giornali e che emergono da tutti gli ambienti, evidentemente non fa il suo dovere. E non lo fa nei confronti non della Camera, del Parlamento o delle procedure parlamentari, ma dei cittadini!

Con tali considerazioni, colleghi, voglia-

mo segnalare alla pubblica opinione la situazione paradossale di un Governo costretto a ricorrere alla fiducia per imprigionare in una sorta di steccato la sua maggioranza, in spregio alle ragioni, ai diritti ed alle aspettative dei destinatari dei messaggi tributari, cioè dei cittadini che il 30 novembre dovranno pagare, e ancora non sanno che cosa e quanto. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Piro, non come presidente della Commissione finanze...

**FRANCO PIRO.** No, non lo sono più da tempo!

**PRESIDENTE.** Volevo dire non come relatore. Lei dice sempre *past president*. Mi ero dimenticato del *past*, forse per l'ora!

**FRANCO PIRO.** *Past, past!*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare, onorevole Piro.

**FRANCO PIRO.** Intervengo solo per consentire totalmente con quello che è stato affermato dal collega Macciotta, il quale ha fatto delle considerazioni che dovrebbero far riflettere ognuno di noi. Tutti i colleghi possono testimoniare che anche nella seduta del Comitato dei nove ho provato, per l'ennesima volta, nella mia qualità di relatore, a far recedere il Governo da una decisione che non è necessaria e che personalmente ritengo non sia neanche tecnicamente possibile per il modo in cui è stata formulata.

Non dico altro, perché ormai da diversi mesi non c'è più spirito di collaborazione tra il Governo e la Commissione finanze della Camera. Per altro, questa volta ciò non dipende da un singolo deputato, ma da tutti i parlamentari della Commissione alla quale ho l'onore di appartenere.

L'onorevole Macciotta ha parlato di una terza categoria di fiducia, «a futura memoria». Il problema è che, quando si danno gli ultimi colpi di coda, si rischia di essere velenosi nei confronti dello Stato di diritto, della certezza del diritto; e contemporanea-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

mente si rischia di deludere i contribuenti che vogliono fare il loro dovere, e di illudere l'erario.

Il problema di questo decreto è che serve a coprire una spesa fuori controllo. Mi dispiace, collega Franco Russo, di doverla richiamare al fatto che il ministro della spesa non è quello che ci sta di fronte: è un altro, quello che fa il gioco delle tre tavolette, lo dice anche il Presidente della Repubblica. Noi dobbiamo rincorrere le sue spese forsennate e siamo al sovversivismo delle classi dominanti, come diceva Gramsci; oppure al fatto che *'o pisce puzza da' capa!* È inutile andare dai singoli senatori (ha ragione il collega Macciotta) a parlare del lago di Pergusa. Tre miliardi! *De minimis non curat praetor!* Il Governo, al Senato, in queste ore, ha realizzato uno sfondamento della spesa di 3 mila miliardi! Gli serve per finanziare la campagna elettorale dei deputati amici, di quelli che non hanno dignità. Perché fra gli italiani esistono coloro che hanno dignità e coloro che non ne hanno. Churchill, parlando del parlamento inglese, diceva che c'erano anche dei deputati imbecilli, in misura né superiore né inferiore alla quota di imbecilli presenti nella società inglese. È chiaro che c'è anche qualcuno fra di noi che è corrotto. Per forza: c'è un alto grado di corruzione nella società italiana! Però c'è anche qualcuno qui dentro (e ha ragione Macciotta a dirlo) che non ha prezzo, perché la dignità non si compra. E deve essere chiaro a tutti che questa oligarchia decadente ha ormai da leggersi Hemingway: *Per chi suona la campana*. È suonata da tempo, per voi. L'ho chiesto sulle colonne de *l'Unità*, domenica: il Presidente della Repubblica faccia lo sforzo di dire ai ministri che presentano i conti della finanziaria del 1991, adesso che siamo in sede di finanziaria del 1992, che la loro ora da tempo è suonata, che non possiamo andare in Europa in queste condizioni di falsità del bilancio.

Onorevole Formica, ho chiesto ripetutamente, appellandomi alla sua esperienza, che ella non si prestasse a un gioco metà giacobino e metà reazionario, degno di Fouché, che è stato all'interno di tutti i governi a predicare una cosa e a farne un'altra. Parlerò all'interno dell'assemblea del grup-

po parlamentare al quale mi onoro di appartenere per dire solo poche parole. E saranno le seguenti: questo decreto è illegale perché viola l'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988. Si tratta di materie multiple. E chiedo alla Presidente Iotti che prima o poi risponda ad una delle lettere che l'ex presidente della Commissione finanze le ha inviato in ordine al fatto che il Governo per primo non rispetta la legge dello Stato.

E cosa dire della Costituzione? L'articolo 23 stabilisce che bisogna far pagare le tasse per legge. Adesso siete arrivati a farle pagare non solo per decreto-legge, ma addirittura per decreti che non hanno a favore né la maggioranza né l'opposizione! E l'articolo 53: ognuno deve concorrere alle spese (pazze di Pomicino) a seconda della capacità contributiva... E ancora, l'articolo 77 e l'articolo 87 della Costituzione... stracciata! Da chi?

Ben altro c'era da attendersi dal Presidente Andreotti. Il Re Sole poteva fare i decreti. Eltsin ha chiesto al parlamento russo di autorizzarlo a governare per decreti. Io dico solo questo...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, «l'ora è fuggita»!

FRANCO PIRO. ... *cuius commoda eius incommoda!* Licenzi i suoi tecnici che non sono tecnici! Abbia fiducia, signor ministro delle finanze, nel Ministero delle finanze e nei direttori generali Roxas e Verzellesi e anche nel presidente Cardarelli. Cacci via i funzionari del SECIT, che fanno fare a lei, a me, alla Camera e a tutte le istituzioni una pessima figura!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi consenta. Ho interrotto gli altri colleghi, mi pare che anche lei debba...

FRANCO PIRO. Sì, signor Presidente. Stavo motivando come deputato le ragioni che mi portano a dire *cuius commoda eius incommoda*. Non è giusto che i contribuenti italiani non sappiano come pagare le tasse per colpa di chi viene utilizzato in violazione della legge e non sa neanche scrivere i decreti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Lei è monomaniaco! C'è solo da ridere!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, io sono costretto a volte ad interromperla, e me ne dispiace. La prego di stare nei tempi; chi presiede ha grande rispetto di chi parla, ma anche chi parla deve avere rispetto di chi ascolta, attenendosi ai tempi che il regolamento prevede.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, il procedimento che stiamo seguendo per far diventare legge dello Stato una disposizione che dal punto di vista politico avremmo accettato senza difficoltà, cioè quella dell'elevazione della ritenuta d'acconto dal 95 al 98 per cento (d'altronde già presente in altro decreto), presenta a mio avviso una serie di complicazioni.

Vorrei solo rilevare che il Governo, utilizzando in primo luogo il decreto ed ora l'emendamento sul quale ha posto la fiducia, non si limita a tutelare la norma, soppressa in sede di Commissione, relativa alle esigenze di gettito che il Governo ha individuato e che imponeva l'obbligo del versamento dell'acconto anche in presenza di un reddito inesistente nell'anno in corso.

Quella norma, infatti, è stata abbandonata e la strada prescelta, a mio giudizio, è compatibile con l'ordinamento, configurandosi nella facoltà di incrementare gli acconti, sempre con il limite della salvaguardia del contribuente rispetto al reddito posseduto nell'anno.

La ragione del mio intervento, che sarà molto breve, Presidente, è questa. Mi rivolgo a lei, in quanto Presidente dell'Assemblea, perché mi accingo a scrivere una lettera al Presidente della Camera ed al Presidente della Repubblica in ordine alla lettura della comunicazione che il Capo dello Stato ha rivolto al Parlamento in data 31 ottobre 1991.

Il Presidente della Repubblica ha ritenuto di esercitare la facoltà di omessa promulgazione di una legge votata dal Parlamento ed

ha inviato un messaggio motivato al Parlamento stesso, attivando la procedura prevista dall'articolo 74 della Costituzione, il quale recita: «Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione». E poi aggiunge: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

La mia domanda è questa, Presidente: dov'è la legge?

RAFFAELE VALENSISE. L'hanno tolta dall'ordine del giorno!

MARIO USELLINI. Dov'è la legge già votata dal Parlamento e rinviata alle Camere (*Applausi del deputato Piro*)?

PRESIDENTE. Le rispondo subito, onorevole Usellini. La legge è decaduta perché è spirato il termine costituzionale per la conversione del decreto-legge al quale era legata la sua vita. E nulla è più fatale dello spirare del verno!

FRANCO PIRO. Per fortuna mia ci crede!

MARIO USELLINI. Presidente, mi consenta di contraddirla...

PRESIDENTE. Naturalmente non pretendo di averla convinta, perché non succede quasi mai!

MARIO USELLINI. Non è questo il problema, Presidente. Le leggi non decadono per morte naturale: i decreti-legge decadono! Ma si dà il caso che il Parlamento non voti i decreti, ma le leggi...

PRESIDENTE. Di conversione!

MARIO USELLINI. Bravo! Presidente, ora mi segue. A questo punto, è la legge di conversione del decreto-legge che deve essere rinviata al Parlamento per la nuova pronuncia, non altra (*Applausi del deputato Piro*)! Se si mantiene quel testo ed il Parlamento lo approva nuovamente, il Presidente della Repubblica non ha più la facoltà di rinvio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

Allora, Presidente, la questione ha una rilevanza costituzionale precisa, perché nell'atto complesso di stabilizzazione degli effetti di un decreto-legge — che la Costituzione affida al Parlamento attraverso il disegno di legge di conversione del decreto, che deve essere votato entro sessanta giorni — si determina, al termine del procedimento, una saldatura tra il decreto-legge e la legge che lo converte.

Avendo il Parlamento licenziato ben sette giorni prima della scadenza l'insieme delle norme contenute nella legge di conversione, e quindi del decreto che veniva recepito ed anche in parte modificato ed integrato, il Presidente della Repubblica ha ritenuto di attendere sino all'ultimo giorno per rinviare alle Camere il provvedimento: questa è una sua facoltà. Resta il fatto che, se si attiva il procedimento previsto dall'articolo 74, il Parlamento deve essere chiamato a votare sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Usellini, se la interrompo, ma desidero dimostrarle che la seguo davvero.

Ci si riferisce ad un altro decreto, quello sull'IVA. Di conseguenza, le sue argomentazioni sono certo interessanti dal punto di vista dell'esegesi giuridica ma per quanto concerne l'attualità, devo dirle che ci stiamo occupando di un'altra cosa.

FRANCO PIRO. È quello che ha offerto il pretesto per il decreto del 31 ottobre! Il pretesto è stato quello!

PRESIDENTE. Ora stiamo esaminando questa materia. Successivamente non avrò alcuna difficoltà ad avventurarmi in altre questioni a futura memoria!

FRANCO PIRO. Una legge non può morire, un decreto sì! Ha ragione Usellini!

MARIO USELLINI. Probabilmente, signor Presidente, non sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Oppure non ho capito io.

MARIO USELLINI. Credo che il resoconto stenografico confermerà che io ho detto che

prendo le mosse dall'emendamento presentato dal Governo, che riguarda il decreto-legge che qui è stato riproposto...

PRESIDENTE. È diventato un emendamento.

MARIO USELLINI. Ma è questa la ragione della connessione che sto facendo! Infatti, mentre qui questa materia è proponibile, là non lo era, perché là si trattava di reiterare un testo votato dal Parlamento per consentire l'applicazione dell'articolo 74, che prevede la seconda lettura prima della promulgazione. Senza la garanzia del procedimento, potremmo andare ad una reiterazione continua da parte del Presidente della Repubblica.

Quindi, la responsabilità sua di Presidente della Camera è quella di tutelare il Parlamento di fronte al procedimento dell'articolo 74, il quale si deve esaurire, così come definito in Costituzione, nella facoltà di votare nuovamente la stessa legge senza modifiche, con conseguente obbligo di promulgazione. Con il procedimento che si sta seguendo, avendo modificato sia il decreto iniziale sia la legge di conversione del decreto (quella votata dal Parlamento), ciò non si realizza (*Applausi del deputato Piro*).

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, le ho già detto quale sia la mia valutazione dei fatti. I problemi che lei pone sono certamente interessanti e le assicuro che interesserò il Presidente della Camera perché sottoponga la questione, se del caso, alla Giunta per il regolamento. Devo dire, però, che allo stato il Governo ha esercitato i poteri che gli competono e che il Parlamento opera nella pienezza della sua giurisdizione — ed uso il termine in maniera impropria — sulla parte oggi sottoposta al suo giudizio.

Voglio portare a conoscenza degli onorevoli colleghi — naturalmente a prescindere da ogni valutazione di ordine politico, che ciascuna parte è liberissima di fare e su cui la Presidenza non ha alcuna intenzione di interferire — che occorre fugare un equivoco, che pure è al di fuori delle nostre dirette competenze.

Alcuni mezzi di informazione hanno rife-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

rito che, nella seduta di ieri, si sarebbe verificata una presunta reiezione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1991 n. 348. Tale reiezione non è avvenuta.

FRANCO PIRO. Non è stato posto neanche in votazione!

PRESIDENTE. L'Assemblea ha invece respinto una proposta di rinvio alla Commissione del disegno di legge attualmente in esame. Lo dico per la cronaca, perché la storia è un'altra cosa.

Siccome molte volte si sottolinea che il Parlamento non è — come dire? — «oberato» dalla presenza di molti parlamentari, sarebbe bene che la presenza di qualche giornalista consentisse un'interpretazione corretta del lavoro svolto in quest'aula.

GIULIO QUERCINI. Dà la colpa ai giornalisti? La colpa è della confusione!

PRESIDENTE. No, non do la colpa a nessuno. Guardi, onorevole Quercini: la colpa morì fanciulla, perché nessuno la volle...!

FRANCO PIRO. Come i decreti che morirono bambini!

PRESIDENTE. Di conseguenza non do colpa a nessuno. Mi riferisco, perché si sappia e risulti agli atti... (*Interruzione del deputato Piro*).

Onorevole Piro, mi lascia parlare?

FRANCO PIRO. Ho chiesto la parola, in relazione alla votazione di ieri.

PRESIDENTE. Lei chieda la parola, ma non mi tolga la mia!

FRANCO PIRO. No, mai!

PRESIDENTE. La ringrazio. Come dicevo, dalla stampa e dai mezzi di informazione è stata diffusa la notizia che ieri avrebbe avuto luogo alla Camera la reiezione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 348 del 1991.

Questo non è vero perché la Camera si è

espressa nel senso di respingere la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge di conversione n. 5992, all'ordine del giorno. Si tratta, quindi, di un difetto di informazione al quale la Presidenza intende porre rimedio con una dichiarazione esplicita.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Desidero dire che sono totalmente d'accordo con lei ed insieme comunicare — anche a proposito di misure disciplinari che potranno essere prese a mio carico — che l'esito della votazione di ieri non è stato di 4 voti contro 2. I giornali hanno scritto che è stato di 4 a 2, ma non c'è stata nessuna registrazione del voto e comunque non eravamo in sei ma molti di più. Per altro, anche con il mio voto il Governo sarebbe stato battuto lo stesso!

Siccome sono state «esternate» dal ministro in carica (per decreto ...) misure disciplinari verso un socialista, vorrei... Naturalmente lui non mi ascolta perché ha ben altre questioni...! Insomma, non eravamo 4 a 2; io ho contato almeno nove persone. In ogni caso, 4 a 2 o 3 a 3...

PRESIDENTE. Il risultato non cambia. Non siamo alla coppa UEFA!

FRANCO PIRO. Però non era 4 a 2; i presenti erano di più. Sarebbe stato di 4 a 3 se ci fosse stato Rivera: Italia-Germania 4 a 3...!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, prendo atto di questa sua precisazione.

Avverto che, poiché il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del suo emendamento 1.5, la votazione, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, del regolamento, avrà luogo per appello nominale non prima di ventiquattr'ore, salvo diverso accordo fra i gruppi.

Sospendo la seduta in attesa delle determinazioni della Conferenza dei capigruppo, che è convocata alle 16,30.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

**La seduta, sospesa alle 12,30,  
è ripresa alle 18,15.**

**Modifica del calendario  
dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario dei lavori, già comunicato in Assemblea nella seduta del 24 ottobre 1991. Pertanto, il Presidente della Camera ha predisposto la seguente modifica al suddetto calendario:

*Mercoledì 6 novembre (ore 9 e ore 17) e  
giovedì 7 novembre (ore 15):*

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 5992 (disposizioni tributarie);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 6051 (custodia cautelare);

Seguito esame e votazione finale dei progetti di legge n. 5251/D (giudice di pace);

Votazione delle pregiudiziali sui progetti di legge concernenti: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (*approvato dal Senato*) (5460-1120);

Seguito esame del disegno di legge concernente: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina» (*approvato dal Senato*) (4633) (*limitatamente alla votazione dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli*);

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 297 del 1991 (potabilità delle acque) (*da inviare al Senato - scadenza 17 novembre*) (5960).

*Venerdì 8 novembre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno

finanziario 1991» (*approvato dal Senato*) (6039);

Inizio della discussione sulle linee generali dei progetti di legge nn. 5460-1120 (autonomia delle università).

Si ricorda che giovedì 7 alle 10 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il calendario relativo alla settimana 11-15 novembre sarà modificato con una successiva Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà giovedì 7 novembre alle 16.

Su questa comunicazione, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, la modifica al calendario sarà stampata e distribuita.

**Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per la seduta di domani la discussione del seguente disegno di legge:

S. 2978. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (*approvato dal Senato*) (6051).

La II Commissione permanente (Giustizia) è pertanto autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 6 novembre 1991, alle 9:

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (5992).

— *Relatore:* Piro.  
(*Relazione orale*).

2. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge:*

S. 2978. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (*approvato dal Senato*) (6051).

— *Relatore:* Ciaffi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2978. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (*approvato dal Senato*) (6051).

— *Relatore:* Nicotra.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 18,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 20,20.*

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1991

---

**COMUNICAZIONI**

**Missioni vevoli nella seduta  
del 5 novembre 1991.**

Binelli, Bonferroni, Brocca, Campagnoli, Caradonna, Caria, Corsi, d'Aquino, de Luca, De Michelis, D'Onofrio, Ebner, Felissari, Fornasari, Francese, Gabbuggiani, Grilli, Martino, Montecchi, Novelli, Orsenigo, Parigi, Pazzaglia, Pellizzari, Rabino, Rauti, Romita, Emilio Rubbi, Rubinacci, Scovacricchi, Silvestri, Tamino, Tremaglia, Zuech.

**Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio

1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Nicola Martino a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Tale comunicazione è stata trasmessa dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

**Annunzio di una interpellanza  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza un'interpellanza ed interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.